



Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

(DOPO DI NOI – L. 112/2016)

Su mandato dell'Ambito Territoriale di Valle Camonica, l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona con sede in Breno (BS) in qualità di Ente Capofila dell'Ambito;

premessi che:

- la legge 22 giugno 2016, n. 112, detta le disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti personalizzati per il "Dopo di Noi" e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
- il decreto del 23 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n.112 del 2016, ed assegna alle Regioni per l'anno 2016 le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi;
- Con D.g.r. 16 settembre 2019 - n. XI/2141, Regione Lombardia ha approvato il riparto delle risorse 2018 in favore degli Ambiti, in attuazione del Programma operativo regionale Dopo di Noi, assegnando all'Ambito Territoriale di Valle Camonica €. 84.888,18
- Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Valle Camonica ha condiviso le linee operative locali in per dare attuazione al programma operativo regionale;
- le risorse disponibili con il presente avviso ammontano a complessivi €. 84.888,18 (risorse annualità 2018)

EMANA

il presente Avviso pubblico di selezione per l'accesso ai benefici concessi dalla Legge n. 112/2016 a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Art. 1 Finalità e obiettivi

Il presente avviso interviene nell'ambito delle misure, di cui alla legge n. 112 del 22/06/2016, di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Le misure di cui al comma precedente, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate con il coinvolgimento dei soggetti interessati nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave e, laddove esse non siano in condizione di esprimere pienamente la propria volontà, con il sostegno dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti minimi di accesso

Possono accedere al beneficio le persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L 104/1992 art. 3, comma 3, residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Vallecamonica, che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) con certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
- b) prive di sostegno familiare:
 - in quanto mancanti di entrambi i genitori;
 - in quanto i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
 - in quanto in prospettiva potrebbe venir meno il sostegno familiare.
- c) rientranti in un'età compresa tra 18 e 64 anni. E' in ogni caso assicurata la continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo anno di età.

Art. 3 - Oggetto dell'avviso, tipologia di interventi.

Con il presente Avviso si intende riconoscere benefici alle persone con disabilità, previa costruzione di progetti personalizzati orientati verso l'autonomia e l'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.

Ogni progetto personalizzato prevede, al suo interno, un *budget di progetto*, ovvero la definizione, quantitativa e qualitativa, delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane volte a garantire la fruibilità degli interventi/servizi in esso indicati, il quale, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul presente avviso e nei limiti riportati all'art. 4, può essere composto da uno o più dei seguenti percorsi/programmi/interventi:

- a) Percorsi programmati di accompagnamento all'autonomia (per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la de istituzionalizzazione), che riproducano soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare. Nello specifico si fa riferimento alla sperimentazione di:
 - cicli di weekend fuori casa o struttura residenziale finalizzati ad accrescere la propria autonomia/potenzialità (afferenti alla sfera relazionale, interpersonale e domestica);
 - periodi più o meno lunghi (fino a un massimo di 12) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale), tesi a sperimentare e/o consolidare le proprie autonomie e la

propria indipendenza dal nucleo di origine, adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager.)

- b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative. Le soluzioni alloggiative vanno individuate nel progetto personalizzato e devono presentare le caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto 23.11.2016 e richiamate all'art. 9 del presente avviso.

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

Art. 4 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria stanziata sul presente avviso è pari a **€ 84.888,18** ed è ripartita tra i diversi interventi secondo la seguente tabella:

AREA INTERVENTO	TIPOLOGIA SOSTEGNO	RISORSE TOTALE AMBITO
INTERVENTI GESTIONALI		Risorse a disposizione
	Accompagnamento all'autonomia (8%)	€. 6.488,18
	Residenzialità (85%): <i>Gruppo appartamento con Ente gestore,</i> <i>Gruppo appartamento autogestito,</i> <i>Cohousing/Housing</i>	€. 72.000,00
	Pronto intervento (7%)	€. 6.000,00

Art. 5 Priorità di accesso

Riguardo agli interventi di cui alla lett. b) del precedente articolo è data priorità agli interventi in continuità con le annualità precedenti.

In second'ordine, l'accesso agli interventi di cui al presente avviso è garantito, in via prioritaria, ai sensi del decreto del 23/11/2016, a coloro i quali, sulla base della elaborazione/valutazione del progetto personalizzato, necessitano con maggiore urgenza degli interventi sopra riportati. Nel valutare l'urgenza si tiene conto dei seguenti aspetti:

- limitazioni dell'autonomia del soggetto;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire, in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e di garanzia di buone relazioni interpersonali;
- condizione abitativa ed ambientale (a titolo esemplificativo: spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche, interne ed esterne, all'alloggio, abitazione isolata, etc), nonché, per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, delle caratteristiche di tali residenze di cui all'art. 3, comma 3 del decreto 23.11.2016 a maggior ragione quanto tale soluzione costituisca barriera all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento;

- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Successivamente alla valutazione di cui al comma 1, si individuano i seguenti target di priorità di accesso, indicati in ordine decrescente:

- persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del decreto 23.11.2016.

La priorità di accesso sarà, altresì, determinata, fatto salvo quanto sopra delineato, tenuto conto anche dell'Isee posseduto.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e iter procedimentale.

Per accedere al beneficio il richiedente deve presentare una istanza dalla quale emergano i requisiti di ammissibilità ed alcune caratteristiche essenziali indicate al comma successivo, nella prospettiva di una successiva elaborazione del progetto personalizzato con relativo budget di progetto e della sua eventuale finanziabilità.

Per essere ammessi alla procedura indetta con il presente Avviso, gli interessati dovranno presentare – a pena di esclusione – la domanda esclusivamente sul sistema “ISTANZE ONLINE” dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona raggiungibile sull’Home Page del sito istituzionale www.atspvallecamonica.it o direttamente al link

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1139806

Per poter presentare l’istanza i candidati dovranno preliminarmente registrarsi anagraficamente al sistema istanze online dell’Azienda, l’iscrizione avviene SOLO per Persona Fisica. Terminato il processo di registrazione al portale, si potrà dunque accedere alla procedura e procedere alla compilazione del modulo online ed al caricamento di tutta la documentazione richiesta.

La domanda e gli allegati devono essere predisposti esclusivamente in formato “.pdf” o in cartelle “zip”. L’Ente non risponde per errato utilizzo del portale.

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e la presentazione di più domande da parte della stessa persona.

L’istanza deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, la presentazione è a sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili, le domande sono presentabili a partire da tale data con un prima scadenza al 31.12.2020 e fino al 25.01.2021. Ai fini dell’osservanza del suddetto termine farà fede la data di ricezione dell’istanza certificata dal portale. Si applica quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Il procedimento potrà essere sospeso per una sola volta, ai fini dell’integrazione delle domande e della documentazione, nelle ipotesi consentite dalla vigente disciplina in materia di procedimento amministrativo.

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona non risponde per errato utilizzo del portale.

Art. 7 – Procedimento: ammissibilità ed elaborazione del progetto

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, dopo la scadenza per la presentazione delle istanze di cui al precedente art. 6, procede all’istruttoria formale delle richieste pervenute in base

all'ordine cronologico di ricezione delle stesse.

Al termine dell'istruttoria formale, avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4, ciascuna istanza potrà risultare:

- a) ammessa alla elaborazione del progetto personalizzato con il relativo *budget di progetto*;
- b) non ammessa, con motivazione.

L'istanza è inammissibile se:

- a) presentata da soggetto non in possesso dei requisiti previsti all'art. 2;
- b) pervenuta nelle modalità e nei termini diversi da quelli stabili all'art. 6;

Qualora l'istanza risulti non ammessa, il provvedimento motivato di non ammissibilità verrà comunicato all'interessato tramite apposita notifica.

Le istanze ammesse sono trasmesse dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona all'unità di valutazione multidimensionale per la valutazione tecnica.

In sede di valutazione viene elaborato il progetto personalizzato ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, in base a quanto indicato dal richiedente nella istanza. Il progetto personalizzato deve comprendere, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni e i servizi sociali e/o socio-sanitari in corso di erogazione alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure tra quelle previste all'art. 3 e richieste nella istanza di cui all'art. 6 e quelle da prevedere nel *budget di progetto*. Nel progetto personalizzato sono definiti anche le potenzialità e gli eventuali sostegni dei familiari e va garantito ed identificato il ruolo di essi o di chi ne fa le veci.

I progetti personalizzati che prevedono nel budget soluzioni di gruppo appartamento/co-housing, in sede di elaborazione degli stessi devono contenere una descrizione in ordine agli aspetti di natura soggettiva (ad esempio numero dei candidati alla coabitazione) e oggettiva (ad esempio caratteristiche strutturali).

Il case manager, individuato in sede di valutazione tecnica sulla base del bisogno prevalente, è la figura di riferimento della persona con disabilità grave per l'intera durata del progetto personalizzato.

La fase di ammissibilità e la successiva fase di elaborazione del progetto di cui al presente articolo devono concludersi entro un massimo di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del presente avviso.

Art. 8 Finanziamento dei progetti e budget di progetto

I progetti personalizzati elaborati ai sensi del precedente articolo, con i relativi *budget di progetto* e l'indicazione del *case manager*, vengono ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 4 e nel rispetto delle priorità di accesso di cui all'art. 5.

Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato nel termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 7 e comunicato, tramite apposita notifica.

I progetti elaborati ma non finanziati per esaurimento delle risorse di cui all'art. 4, potranno essere oggetto di finanziamento nelle eventualità che si liberino risorse di cui al presente avviso o nell'eventualità che vengano stanziati ulteriori risorse di cui alla l. 112/2016, previo, laddove necessario, riesame del progetto personalizzato e relativo budget.

Il *budget di progetto*, con riferimento ai percorsi/programmi/interventi in esso previsti non potrà superare l'importo di € 7.000,00.

Il *budget di progetto* deve essere utilizzato nel termine massimo di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del *budget* stesso.

Il "*budget di progetto*", durante l'attuazione del progetto può essere rimodulato, entro i limiti dell'importo concesso, in presenza di sopravvenuti fattori con particolare riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali e/o di salute dell'interessato sulla base della revisione effettuata dalla UVM.

Art. 9 Caratteristiche strutturali delle soluzioni alloggiative e spese ammissibili

Le soluzioni alloggiative previste nei progetti, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto 23/11/2016 devono presentare caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. In particolare:

- a) deve trattarsi di soluzione che offra ospitalità a non più di 5 persone.
- b) in via eccezionale, per ragioni motivate da particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, possono essere ammesse soluzioni alloggiative nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
- c) deve prevedere spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa prevedendo, ove possibile, l'utilizzo di oggetti e mobili propri;
- d) deve essere garantita la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la riservatezza (in particolare le camere da letto preferibilmente singole, o eventualmente doppie) e devono essere previsti adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
- e) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*;
- f) devono essere ubicate in zone residenziali e, comunque, in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento e permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
- g) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.
- h) nel caso che il beneficiario sia titolare del diritto reale solo per una quota percentuale dell'unità immobiliare messa a disposizione dalla persona beneficiaria nell'ambito della realizzazione del progetto in un gruppo appartamento o in *co-housing*, deve essere acquisita la documentazione che ne garantisce la disponibilità, almeno per la durata del progetto personalizzato di cui al presente avviso, rilasciata dai comproprietari.

Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del *budget di progetto*, le seguenti:

- a) spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi;
- b) spesa per servizi di natura assistenziale forniti da soggetti giuridici erogatori di detti servizi;
- c) spese per acquisto di ausili di domotica per l'ambiente domestico e per acquisto di ausili tecnologici innovativi per favorire la connettività;
- d) spese per arredi;
- e) spese per il canone di locazione (max 30% del totale del costo del progetto);
- f) spese per utenze generali (max 5% del totale del costo del progetto)
- g) altre spese, purché motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi del progetto e, comunque soggette ad approvazione.

Ai fini della rendicontazione delle spesa sostenute nei limiti e modi previsti dal *budget di progetto* i documenti di spesa devono essere validi ai fini fiscali ed essere debitamente quietanzati. Nel caso in cui il totale delle spese sostenute dal beneficiario risulti inferiore al budget concesso, l'ammontare di quest'ultimo viene ridotto in misura corrispondente.

Art. 10– Modalità e tempi di erogazione delle risorse previste nel *budget di progetto* e rendicontazione

Le risorse assegnate al beneficiario sono erogate secondo le seguenti modalità, salvo diversa disposizione prevista dal provvedimento di ammissione al finanziamento:

- a) l' 80% entro 30 giorni dalla comunicazione del "*budget di progetto*" di cui all'art. 8;
- b) il 20% a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammesse, sostenute e documentate.

La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro 2 mesi dal termine di conclusione del progetto, salva diversa motivata disposizione.

Art. 11 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo

Tutti i requisiti previsti all'art. 2, devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza. Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2, pena la decadenza dal beneficio a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita del suddetto requisiti, il beneficiario dovrà darne comunicazione scritta a: Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona entro 15 giorni.

Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto di cui al presente avviso intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità del medesimo l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona si riserva di disporre la rimodulazione dello stesso o la sua conclusione anticipata. Il beneficiario del contributo dovrà darne comunicazione scritta a: Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, P.zza Tassara 4, entro 15 giorni. A decorrere da tale comunicazione, l'amministrazione procederà a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente art. 7, eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all'esito della rivalutazione. Il contributo verrà sospeso, ed eventualmente verrà dichiarata la decadenza a seguito di valutazione dell'UVM nel caso di ricoveri superiori a sei mesi presso una struttura residenziale. Nell' ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo saranno riconosciute al beneficiario solo le spese quietanzate sostenute fino alla data della decadenza o alla data di conclusione anticipata.

Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, relative ai requisiti, il beneficio sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali.

Qualora, a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 12, siano riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il presente avviso l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona procederà alla revoca, totale o parziale, del beneficio concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, per l'ammontare individuato dal provvedimento di revoca.

Art. 12- Controlli e verifiche

L'Ambito Territoriale di Vallecamonica, tramite Azienda Territoriale per I Servizi alla Persona si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia. Sono previste, da parte di Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona o di altri soggetti abilitati, verifiche e/o controlli anche *in loco* e senza preavviso, sull'attuazione del progetto e, in particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle previste nel *budget di progetto*.

Art. 13 - Informazioni sul procedimento.

Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è:

U. O. Amministrazione e Controllo di Gestione

1. Il Responsabile del procedimento è il Dr. Roberto Bellesi.
2. L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è Ufficio Amministrativo
3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Il titolare del trattamento è l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec atspvallecamonica@legalmail.it tel.0364-22693, mail info@atspvallecamonica.it, fax 0364-321463;
- b) Il Responsabile della protezione dei Vostri dati personali, designato con apposita lettera di incarico, come previsto dall'Art. 37 del Reg. UE 2016/679, è raggiungibile all'indirizzo mail: dpo@atspvallecamonica.it.
- c) Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla selezione e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) All'interessato sono riconosciuti i diritti indicati negli Artt. dal 15 al 22 del citato Regolamento UE, in particolare il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali (Art. 15), la rettifica (Art.16) o la cancellazione (Diritto all'Oblio- Art.17) degli stessi o la limitazione (Art. 18) del trattamento che lo riguardano o di opporsi (Art. 21) al loro trattamento o a processi di profilazione (Art.22), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art.20). Per l'esercizio dei diritti l'interessato dovrà farne richiesta al Titolare del trattamento dei dati.
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai soggetti che abbiano interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto per quanto previsto dalla procedura di selezione, dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Brescia, in via esclusiva.

Art. 16- Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Breno, 23 dicembre 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DELLE RISORSE UMANE
Roberto Bellesi